



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## PRIMA PRESIDENZA

Prot. 727/2020/I

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, n.70, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l'art.83 che recita "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020";

Rilevato che il comma 2 dell'art.83 del suddetto decreto legge estende gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine, chiarendo che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini riguarda tutti i termini procedurali e si estende quindi anche ai termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e per le impugnazioni;

Visto l'art.36 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art.83, commi 1 e 2, del succitato decreto legge n.18 del 2020;

Ritenuta la necessità, alla luce delle nuove disposizioni, di prorogare all'11 maggio 2020 l'efficacia del provvedimento in data 25 marzo 2020, prot. n.648/I, con cui sono state adottate misure urgenti volte a contenere, attraverso una diversa regolamentazione dell'accesso ai servizi, l'afflusso degli utenti, provenienti da tutto il territorio nazionale, in modo di evitare forme di assembramento e garantire il rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie, evitando occasioni di potenziale contagio, nonché limitazioni dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.1196;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo del contagio;

### SI DISPONE

che l'efficacia del provvedimento in data 25 marzo 2020, prot. n.648/I, citato in premessa, con cui sono state definite le modalità di accesso ai servizi nell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, sia prorogata fino all'11 maggio 2020.

A partire dal 27 aprile 2020, è possibile ritirare i fascicoli di parte necessari per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, previa prenotazione; le relative richieste sono inviate all'indirizzo di posta elettronica [archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it](mailto:archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it).


L'accesso alle Cancellerie civili e penali, all'Archivio centrale civile e all'U.R.P. è limitato in ogni caso ad un solo utente per volta e deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Nelle giornate di sabato 18 aprile, 2 e 9 maggio 2020 gli Uffici della Corte di Cassazione resteranno chiusi al pubblico.

Le modalità di erogazione dei servizi potranno subire modifiche e integrazioni in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, alla disponibilità di personale amministrativo e alle modifiche normative che dovessero intervenire.

Roma, 14 aprile 2020

Il Dirigente  
Vincenzo Di Carlo



Il Primo Presidente  
Giovanni Mammone

